

Regolamento di costituzione e funzionamento della Commissione Didattica

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Istituzione e Finalità

R

1. È istituita, nell'ambito dell'ISIA di Urbino, la "Commissione Didattica".
2. La Commissione ha il compito di assicurare l'organizzazione, in seguito alla pianificazione del Consiglio Accademico, dell'attività didattica, promuovendo alti livelli qualitativi e organizzativi e indirizzando l'offerta formativa in modo coerente e di qualità.
3. La Commissione svolge prioritariamente funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio Accademico, che mantiene la titolarità delle decisioni in materia didattica.
4. La Commissione svolge un ruolo di raccordo tra il Consiglio Accademico e le aree didattiche, in collaborazione con il Direttore, i referenti di corso, il corpo amministrativo e il delegato DSA.
5. La Commissione può altresì svolgere funzioni operative specifiche su delega del Consiglio Accademico, analizzando e formulando pareri sulle proposte sottopostegli.
6. Le finalità della Commissione includono il miglioramento dell'efficienza dei processi didattici, l'elevazione della qualità dell'offerta formativa, la garanzia di una maggiore coerenza nelle pratiche didattiche e l'agevolazione dell'innovazione didattica.

TITOLO II - Composizione e funzionamento

B

Art. 2 - Composizione, nomina e durata

1. La Commissione didattica è composta da:
 - un Presidente, ovvero il Direttore dell'ISIA o il suo delegato;
 - un minimo di quattro ad un massimo di 8 componenti docenti dell'ISIA, di cui almeno uno per ogni corso di studi;
 - due rappresentanti degli studenti, afferenti rispettivamente al Triennio e ai Bienni, individuati annualmente su proposta della Consulta;
 - un membro del personale tecnico-amministrativo afferente all'area didattica.
2. La Commissione può essere integrata, occasionalmente e su invito, da esperti esterni per consulenze su aspetti specifici della didattica.

O

N

I

3. I membri della Commissione sono nominati con Decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico.
4. La Commissione dura in carica per tre anni, con la possibilità di rinnovo.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il subentrante è nominato con le stesse modalità, fino a completamento della durata della Commissione.
6. La mancata designazione di una o più componenti non inficia la validità della costituzione della Commissione.

R

Art. 3 - Funzioni e competenze

1. Nell'ambito delle competenze definite all'articolo 1, la Commissione può essere investita per svolgere funzioni di supporto tecnico e istruttorio al Direttore e al Consiglio Accademico.
2. Le sue competenze includono, dietro richiesta del Direttore o del Consiglio Accademico:

a) Area offerta formativa:

- ✓ formulare proposte e pareri al Consiglio Accademico per l'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, anche in base alle esigenze del mercato del lavoro e dell'evoluzione disciplinare;
- ✓ analizzare e proporre l'articolazione dei piani di studio, la coerenza dei percorsi e l'attribuzione dei Crediti Formativi Accademici (CFA);
- ✓ esprimere pareri tecnici sul Regolamento didattico e sugli Ordinamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio,

b) Area qualità della didattica:

- ✓ collaborare con i coordinatori al monitoraggio sull'andamento generale delle attività didattiche verificando l'efficacia dei metodi d'insegnamento e dei risultati degli studenti;
- ✓ collaborare con il Nucleo di Valutazione per gli aspetti inerenti la valutazione della didattica;
- ✓ elaborare report relativi alla didattica,

B

c) Area procedure studenti:

- ✓ elaborare criteri ed effettuare le valutazioni per il riconoscimento dei CFA acquisiti in altre istituzioni o tramite esperienze professionali;
- ✓ svolgere attività istruttorie sulle istanze di trasferimento, passaggio di corso e abbreviazione di carriera degli studenti;
- ✓ definire le condizioni per gli studenti lavoratori,
- ✓ acquisire le proposte del delegato DSA per la gestione dei piani di studio individuali.

O

N

I

Art. 4 - Modalità di funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni.

Entro lo stesso termine deve essere trasmessa alla Commissione la documentazione pertinente ed afferente l'oggetto della convocazione.

2. La Commissione si riunisce almeno due volte a semestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione si riunisce anche nel caso in cui almeno il 25% dei membri ne faccia richiesta.

3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità mista o interamente a distanza.

6. Di ogni seduta viene redatto apposito un verbale che, una volta approvato, viene acquisito agli atti e conservato a cura dell'Ufficio di Segreteria degli Organi.

I verbali sono consultabili da chi ne fa richiesta debitamente motivata.

TITOLO III - Norme finali

Articolo 5 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

2. L'iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dagli Organi di gestione dell'Istituto e/o da almeno un quinto (1/5) degli studenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di revisione a maggioranza assoluta e procede alla adozione delle modifiche nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

Articolo 6 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento, previa adozione dello stesso con Decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'Albo dell'Istituto.

Urbino 20 ottobre 2025